



**CITTA' DI MOLFETTA**

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35

del 05.03.2012

**O G G E T T O**

**Problematiche relative alla convenzione del Piano di Zona 167/62 – Comparto n. 5 – Società Altaluce S.r.l. – Ricorso al TAR – Resistenza in giudizio – Nomina legale.-**

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 21/02/2012 è stato notificato all'Ente ricorso al TAR Puglia - Bari ad istanza della società – Altaluce Due S.r.l. avverso la nota prot. n. 2907 del 19/01/2012 del Dirigente del Settore Territorio nella misura in cui dispone che il calcolo dell'aggiornamento ISTAT del prezzo per la cessione degli alloggi realizzati dalla ricorrente in regime di edilizia convenzionata (comparto 5 del PRGC U.E. D3.1-D3.2 P.d.Z 167) debba avvenire a far data dall'approvazione del progetto e sino all'ultimazione dei lavori e non secondo l'indicizzazione ISTAT biennialmente approvata dalla Regione Puglia abbattuta dello sconto del 3% offerto in sede di gara e quindi dalla data dell'offerta sino all'effettiva cessione dell'alloggio;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere che il costo base del prezzo di cessione degli alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata sia aggiornato secondo l'indicizzazione ISTAT biennialmente approvata dalla Regione Puglia (a far data dalla stima effettuata con deliberazione di G.R. n. 814 del 05.06.2003 coincidente con la stima posta a base di gara) abbattuta dello sconto del 3% offerto e sino all'effettiva cessione dell'alloggio agli assegnatari (o in subordine a fine lavori) in conformità all'art. 9 del D.M. 5.8.94;
- del diritto della ricorrente ad ottenere dal Comune di Molfetta ( e con la conseguente condanna dell'Ente) il risarcimento del danno da lucro cessante per equivalente nella misura di €. 550.998,00 (€/mq. 1.800,00 x mq. 306,10) oltre interessi e rivalutazione, pari all'utile sul valore venale dei locali commerciali non realizzati per aver omesso il Comune di Molfetta di attribuire alla stessa la volumetria utile a realizzare sull'area di sedime già assegnata ovvero in altra area nella misura del 20% della volumetria complessiva assentita per la realizzazione degli alloggi in regime di edilizia convenzionata, in conformità alla convenzione per Notaio Roberto del 4.9.2008 rep./racc. 29396/12565 ed allo schema di convenzione tipo approvato con deliberazione n. 197 del 14.5.2004 della G.C. di Molfetta; ovvero in subordine sia condannata al risarcimento del danno in forma specifica con il diritto a realizzare i predetti locali commerciali nella misura di mq. 306,10 (pari al 20% di mq. 1530,50) ovvero nella diversa misura da determinare con la emananda sentenza onerando il Comune di individuare ed assegnare alla ricorrente la relativa area;
- nell'eventualità in cui in corso di causa la società ricorrente dovesse essere messa in condizione di cedere gli alloggi realizzati agli assegnatari ad un prezzo privato dell'incremento ISTAT maturato dall'anno 2003 all'anno 2006, sia accertato il suo diritto (con conseguente condanna del resistente) ad ottenere dal Comune il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura pari alla mancata applicazione dell'incremento sul prezzo complessivo di vendita degli alloggi;

Ritenuto di respingere le censure addotte dalla Società ricorrente e di confermare la legittimità dell'operato degli uffici, costituendo in giudizio l'Ente per resistere al ricorso.

Ritenuto altresì, di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Gennaro Notarnicola;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07/06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista ed il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le

abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla sola regolarità tecnica in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di approvare la resistenza in giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari avverso il ricorso promosso dalla Società Altaluce Due S.r.l., meglio specificato nelle premesse.
- 2) Di affidare l'incarico della difesa dell'Ente all'Avv. Gennaro Notarnicola, con studio in Bari, Via Piccinni n. 150.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura "ad litem" ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL. N. 267/2000.
- 4) Di dare atto che il compenso del legale sarà negoziato fra le parti in ossequio alle statuizioni di cui all'art.2 della Legge 248/06.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi del co. 4 dell'art. 134 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.